

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 4 maggio 2005

Modalità di deroga alla condizione posta all'articolo 2 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.).

(Pubblicato su G.U. n° 112 del 16/5/2005)

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999; Visto in particolare l'art. 14, comma 17, della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, che prevede che, con decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali, sono stabilite le disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei Consorzi di tutela nonché i criteri che assicurino una equilibrata rappresentanza delle categorie dei produttori e dei trasformatori interessati alle denominazioni di origine protette (D.O.P.), indicazioni geografiche protette (I.G.P.) e specialità tradizionali garantite (STG) negli organi sociali dei consorzi stessi; Visto il decreto 12 aprile 2000 concernente le disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) e successive integrazioni; Visto in particolare l'art. 2 del predetto decreto il quale prevede che ogni Consorzio di tutela incaricato può esercitare le funzioni di cui all'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per una sola D.O.P. o I.G.P.; Visto il decreto 12 aprile 2000 concernente l'individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette e successive integrazioni; Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, con il quale è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette incaricati dal Ministero delle politiche agricole e forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001; Considerato che è stata rappresentata da varie Organizzazioni di categoria e da numerosi produttori l'esigenza di attribuire ad un unico Consorzio di tutela le funzioni di cui al comma 15 dell'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per più D.O.P. o I.G.P., laddove la filiera produttiva delle diverse denominazioni interessate sia la stessa e le zone di produzione siano coincidenti totalmente o in parte; Considerato che la richiesta di cui sopra appare meritevole di accoglimento poiché consente di realizzare economie di gestione soprattutto alle produzioni con un minor peso economico per le quali la costituzione e la gestione di un Consorzio di tutela comporta un onere non facilmente sostenibile;

Decreta:

Art. 1

1. L'art. 2 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) è integrato con il seguente comma:

1-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 1 un Consorzio di tutela può esercitare le funzioni di cui al comma 15 dell'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per più D.O.P. o I.G.P., purché sussistano i seguenti requisiti:

i prodotti D.O.P. o I.G.P. per i quali è incaricato il Consorzio rientrano nella medesima filiera così come individuata dall'art. 2 del decreto 12 aprile 2000, n. 61414 e successive modifiche;

la zona di produzione dei prodotti medesimi, così come individuata nel disciplinare di produzione, è totalmente coincidente, ovvero la zona di produzione di una delle denominazioni protette include al suo interno la/e zona/e di produzione della/e altra/e denominazione/i protetta/e per la/e quale/i il consorzio è incaricato.

Art. 2

L'art. 5 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) è integrato con il seguente comma:

2. Ai fini del riconoscimento i Consorzi di tutela che intendono svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per più D.O.P. o I.G.P., devono dimostrare per ciascuna denominazione protetta, la partecipazione nella compagine sociale delle categorie individuate all'art. 4 del decreto 12 aprile 2000 che rappresentano almeno i 2/3 della produzione controllata dall'organismo di controllo privato autorizzato o dall'autorità pubblica designata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e ritenuta idonea alla certificazione a D.O.P. o I.G.P.

Art. 3

1. L'art. 3 del decreto 12 aprile 2000, concernente l'individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) è integrato con il seguente comma:
«3. Nel caso in cui il Consorzio di tutela svolge le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per più D.O.P. o I.G.P. la percentuale di rappresentanza negli organi sociali, così come individuata nei comma 1 e 2, deve tenere conto di ciascuna denominazione protetta per la quale il Consorzio è incaricato».

Art. 4

1. L'art. 5 del decreto 12 aprile 2000, concernente l'individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) è integrato con il seguente comma:
«4. Nel caso in cui il Consorzio di tutela svolge le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per più D.O.P. o I.G.P., il valore del voto di ciascun consorziato è determinato dalla somma dei singoli valori di voto allo stesso consorziato spettanti per ciascuna D.O.P. o I.G.P.».

Art. 5

Fermi restando i criteri fissati con il decreto ministeriale 12 settembre 2001, n. 410, quando l'attività del Consorzio di tutela incaricato per più D.O.P. o I.G.P., interessa esclusivamente una delle denominazioni per le quali il Consorzio stesso risulta incaricato, i costi derivanti dalla predetta attività sono posti a carico esclusivamente dei soggetti interessati alla denominazione cui è rivolta l'attività del Consorzio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 4 maggio 2005

Il Ministro: Alemanno